



**VERBALE DI ACCORDO  
GIORNI DI FERIE AGGIUNTIVE PER OPERATORI DI ESERCIZIO  
ASSUNTI ANTE 1/06/1991**

Como, 21 dicembre 2016

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE SRL** (la "Società" o "ASF"), rappresentata da Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistita da Unindustria Como nelle persone dei Signori Gabriele Meroni e Fabio Corti;

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CIGL, Fit-CISL e Uilt-UIL**, rappresentate rispettivamente dai Signori: Marco Fontana, Flaviano Romito, Lorenzo Trombetta e Renato Roverselli

- congiuntamente le "Parti".

**Premesso che:**

- a) le Parti hanno attivato un percorso di negoziazione al fine di definire la disciplina collettiva aziendale, normativa ed economica, da applicarsi ai soli operatori di esercizio assunti in data antecedente al 1/06/1991 in materia di cc.dd. "giorni di ferie aggiuntive";
- b) detto percorso è stato attivato anche a fronte del recesso e/o disdetta, con decorrenza dal 1.9.2016, da parte della Società (comunicato con lettera datata 18.5.2016, prot. n°1410, inviata a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata via fax, alla volta delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL e della RSU), dai seguenti contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale, aventi ad oggetto, fra l'altro, anche la materia dei cc.dd. "giorni di ferie aggiuntive": Accordo aziendale 22.3.1973; Verbale di intesa 5.12.1983; Verbale di intesa 7.3.1984; Accordo aziendale 14.3.1984; Accordo aziendale 7.3.1985; Accordo aziendale 3.11.1987; Accordo aziendale 4.12.1987; Accordo aziendale 15.6.1988 (su bozza di intesa del 30.5.1988); Verbale di intesa 15.2.1989; Accordo aziendale 12.7.1990; Accordo aziendale 26.7.1990; Accordo aziendale 22.3.1991; Verbale di accordo 12.4.1991; Accordo aziendale 10.9.1991; Accordo aziendale 25.9.1991; Verbale di accordo 15.6.1992; Accordo aziendale 9.2.1994, ore 17.00; Accordo aziendale 14.9.1995, ore 15.00; nonché ogni contratto e accordo e intesa collettivi intervenuti in sede aziendale, a qualsiasi livello, antecedentemente ai sopra elencati contratti e accordi in relazione all'istituto della produttività ed ai trattamenti economici ad essa comunque connessi; nonché ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto comunque connesse ai e/o derivanti dai suelencati contratti e accordi e intese collettivi di livello aziendale;
- c) le Parti intendono, in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione della normativa collettiva di livello aziendale, regolare gli effetti del recesso e/o disdetta di cui al punto che precede, così superando ogni ragione di contrasto, e, conseguentemente, definire la disciplina normativa ed economica da applicarsi ai dipendenti - in sostituzione di ogni accordo e prassi precedentemente in vigore o comunque connessa e dipendente - in materia dei cc.dd. "giorni di ferie aggiuntive" per gli operatori di esercizio assunti in data antecedente al 1/06/1991;
- d) le Parti, anche in coerenza con quanto previsto dal Verbale di Accordo, si sono incontrate in data odierna per sottoscrivere il nuovo accordo regolante l'istituto dei cc.dd. "giorni di ferie aggiuntive" per gli operatori di esercizio assunti in data antecedente al 1/06/1991, con novazione delle precedenti pattuizioni in materia.



 LaTa





Le Parti convengono quanto segue:

**1- Premesse**

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**2- Ferie aggiuntive per Operatori di esercizio assunti ante 1/06/1991**

Ad ogni dipendente con qualifica di "Operatore di Esercizio" assunto in data antecedente al 1/06/1991, viene riconosciuto fino ad un massimo di n. 4 giorni annui di ferie aggiuntive rispetto alle ferie spettanti da CCNL, rapportate ad una media di n. 264 giornate lavorative/anno.

I giorni di ferie aggiuntive sopra stabiliti vengono riconosciuti agli aventi diritto a fine anno in ragione delle presenze effettive annue (0,015 giorni moltiplicato per i giorni di presenza effettiva, considerando presenza effettiva una prestazione lavorativa pari al 50% dell'orario giornaliero in regime di *full-time* con un minimo di 3h30minuti/giorno).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, i giorni di ferie aggiuntive spettanti verranno calcolati e riconosciuti sulla base delle presenze effettive maturate dal 1° gennaio alla data di cessazione.

Il presente accordo, fatto salvo quanto eventualmente in esso richiamato, sostituisce integralmente con espresso effetto abrogativo e novativo, stabilendone la definitiva caducazione ed inapplicabilità, ogni precedente accordo, pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, in materia dei cc.dd. "giorni di ferie aggiuntive" per gli operatori di esercizio assunti in data antecedente al 1/06/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL




UNINDUSTRIA COMO



FIILCGIL



FI-CISL



UIL-UIL

